

**Circolare Informativa per i Clienti**

**13.2019**

Dicembre

# **Decreto Fiscale 2020 e altre novità**

## **Sommario**

|   |          |
|---|----------|
| <b>1. INTRODUZIONE .....</b>  | <b>1</b> |
| <b>2. NUOVI REQUISITI PER LE COMPENSAZIONI .....</b>                                  | <b>1</b> |
| <b>3. RITENUTE E REVERSE CHARGE NEGLI APPALTI .....</b>                               | <b>1</b> |
| <b>4. RAVVEDIMENTO OPEROSO .....</b>  | <b>3</b> |
| <b>5. DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DELLE<br/>PRESTAZIONI SANITARIE .....</b>   | <b>3</b> |
| <b>6. NUOVE SCADENZE ESTEROMETRO .....</b>  | <b>3</b> |
| <b>7. BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE .....</b>   | <b>3</b> |
| <b>8. CONTANTE .....</b>  | <b>3</b> |
| <b>9. LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, CORRISPETTIVI<br/>ELETTRONICI E POS .....</b>         | <b>4</b> |
| <b>10. ACCONTI SOGGETTI ISA .....</b>   | <b>4</b> |
| <b>11. NUOVI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE<br/>DICHIARAZIONI D'INTENTO RICEVUTE .....</b> | <b>4</b> |
| <b>12. REVISIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO AL REGIME<br/>FORFETARIO .....</b>          | <b>4</b> |
| <b>13. ALTRE NOVITÀ .....</b>   | <b>5</b> |

## Circolare Informativa per i Clienti

### 1. INTRODUZIONE

A seguito del voto di fiducia del Senato lo scorso 17 dicembre il Decreto fiscale collegato alla Manovra di fine anno è da considerarsi Legge, seppur in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In attesa di successivi chiarimenti e approfondimenti desideriamo anticipare le novità di maggiore impatto iniziale in tema di compensazioni di crediti in F24, fatturazione elettronica, pagamenti in contante, ritenute negli appalti e nuove scadenze per l'esterometro. Vengono infine elencate brevemente altre novità.

### 2. NUOVI REQUISITI PER LE COMPENSAZIONI

Sono introdotti i seguenti nuovi requisiti per utilizzare in compensazione nel Modello F24 i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive:

- **Obbligo** di preventiva presentazione della Dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5mila Euro annui;
- **Obbligo** di presentare l'F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate anche per i soggetti non titolari di Partita IVA e per le compensazioni di crediti effettuate dai sostituti d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (come ad esempio i rimborsi da Modello 730 e Bonus 80 Euro).

In merito al secondo nuovo requisito i contribuenti sprovvisti di propria utenza "Fisconline" potranno **delegare lo Studio** in qualità di intermediario abilitato: si ricorda che lo Studio non agisce in alcun modo sui c/c dei propri clienti ma trasmette telematicamente alla Agenzia delle Entrate il file contenente la delega di pagamento sulla base della quale Agenzia delle Entrate effettua autonomamente il prelevamento.

Le predette disposizioni dovrebbero applicarsi a partire dalle deleghe di pagamento presentate dal mese di marzo 2020: riteniamo opportuno attendere maggiori chiarimenti e approfondimenti dei quali daremo pronta comunicazione ai nostri Clienti.

### 3. RITENUTE E REVERSE CHARGE NEGLI APPALTI

In attesa degli opportuni chiarimenti e approfondimenti si anticipa che per contrastare i fenomeni di omesso versamento delle ritenute fiscali negli appalti il versamento delle ritenute fiscali effettuate dal datore di lavoro per le retribuzioni corrisposte ai lavoratori direttamente impiegati nella prestazione oggetto dell'appalto sarà posto a carico del committente sostituto residente in Italia. L'impresa appaltatrice metterà a disposizione del committente le risorse e le informazioni necessarie; il committente non potrà compensare i versamenti con propri crediti.

Le nuove norme scattano per le opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 Euro (contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera).

In caso di mancata trasmissione o di omessi o insufficienti versamenti il committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi all'impresa appaltatrice sino al 20% del valore complessivo dell'opera o per un importo pari alle ritenute non versate e dovrà altresì darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro novanta giorni.

Sono previste **condizioni di disapplicazione** della nuova disciplina ove le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza dei seguenti requisiti riferiti all'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza:

## Circolare Informativa per i Clienti

1. **Risultino** in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
2. **Non abbiano** iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a Euro 50.000 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

È prevista l'estensione del regime del reverse-charge alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto o subappalto, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma. Tale previsione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e altri Enti e Società di cui all'art. 11-ter e alle Agenzie per il lavoro di cui al Capo I del Titolo II del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

### 4. RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tutte le riduzioni sulle sanzioni previste dal ravvedimento valgono non solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e da quella delle Dogane e i Monopoli ma anche per i tributi locali tra cui IMU e TASI.

### 5. DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

Anche per il 2020 opererà il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio (SdI) in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. È confermato il sistema TS (Tessera Sanitaria).

### 6. NUOVE SCADENZE ESTEROMETRO

Per l'esterometro la trasmissione telematica sarà effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

### 7. BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

Nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 Euro l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

### 8. CONTANTE

A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 la **soglia relativa all'uso del contante** scenderà da 3mila a 2mila euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tale limite sarà ulteriormente abbassato a 1.000 euro: il trasferimento massimo consentito in contanti sarà di 1.999,99 euro dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e di 999,99 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

## Circolare Informativa per i Clienti

### 9. LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, CORRISPETTIVI ELETTRONICI E POS

Sarà previsto un credito d'imposta sulle transazioni tramite POS pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, esteso anche alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Slitta dal 1° gennaio 2020 al 1° luglio 2020 l'entrata in vigore della lotteria degli scontrini: nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria non è prevista alcuna sanzione ma solo la possibilità, per il consumatore, di segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

A partire dal 2021 i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Non è più prevista alcuna sanzione in caso di rifiuto, da parte dell'esercente, di pagamento tramite il POS.

### 10. ACCONTI SOGGETTI ISA

Per i contribuenti soggetti agli ISA i versamenti di acconto di IRPEF, IRES e IRAP verranno effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50%, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideeterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico. Di conseguenza a regime non si applicherà più l'attuale regola che prevede l'obbligo di versare il 40% con la prima rata di acconto e il 60% con la seconda. Sono interessati anche i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR (Trasparenza Fiscale).

### 11. NUOVI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE DICHIARAZIONI D'INTENTO RICEVUTE

È ormai consolidato che le fatture emesse senza applicazione dell'IVA per effetto di Dichiarazione di Intento ricevuta debbano riportare il numero della Dichiarazione di Intento alla quale si riferiscono. Il numero della Dichiarazione di Intento ricevuta dal committente esportatore abituale è diverso dal numero di protocollo attribuito dall'Agenzia delle Entrate alla Dichiarazione di Intento trasmessa telematicamente da parte dello stesso esportatore abituale: **a decorrere dal periodo di imposta 2020 il cedente o prestatore dovrà indicare nelle fatture emesse anche gli estremi del protocollo di ricezione della Dichiarazione di Intento.**

### 12. REVISIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO AL REGIME FORFETARIO

In attesa degli opportuni chiarimenti e approfondimenti, dall'anno d'imposta 2020 per il regime forfetario il tetto di compensi e corrispettivi dell'attività d'impresa o professionale rimane fissato a 65mila euro. Torneranno però operative le cause ostative riguardanti i limiti di spesa sostenuta per dipendenti e collaboratori, che non deve superare complessivamente i 20.000 Euro, e il cumulo tra redditi assoggettati a tassazione forfetaria e **redditi da lavoro dipendente**

## Circolare Informativa per i Clienti

**e assimilato, che non devono eccedere i 30.000 euro.** È invece definitivamente eliminato il limite relativo ai beni strumentali, restando infine confermati gli altri requisiti introdotti con la precedente Legge di Bilancio 2019 relativi alla partecipazione in società o possesso di quote di controllo societarie e ad attività esercitate nei confronti di ex datori di lavoro.

### 13. ALTRE NOVITÀ

Si elencano brevemente altre novità comprese nel Decreto Fiscale:

|   |  |
|---|--|
| <b>Accollo di debiti tributari</b>                      | Ferma la possibilità di accollo del debito d'imposta altrui, per il pagamento non è consentita la spendita di alcun credito dell'accollante ed è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti di quest'ultimo.   |
| <b>Divieto di compensazione per Partite IVA cessate</b> | I contribuenti cui sia stato notificato un provvedimento di cessazione della Partita IVA non possono effettuare con F24 alcuna compensazione dei crediti (tributari e non) fintanto che la Partita IVA risulti cessata. Tali crediti possono essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso. |
| <b>Reati in materia di accise</b>                       | È prevista l'estensione dell'istituto della confisca per equivalente.  |
| <b>Trust esteri</b>                                     | Estensione al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie la possibilità dell'accesso alle informazioni relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust.   |
| <b>Impatriati</b>                                       | Agevolazioni per i soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia e risultano beneficiari del regime sugli impatriati.   |
| <b>Interessi sui debiti fiscali</b>                     | Dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo sarà determinato in misura unica compresa tra lo 0,1 e il 3 per cento (attualmente si oscilla tra lo 0,5 e il 4,5 per cento).   |
| <b>Bollo auto</b>                                       | A decorrere dal 1° gennaio 2020 tutti i pagamenti relativi alla tassa automobilistica dovranno essere effettuati attraverso il sistema "PagoPA", la nuova piattaforma dei pagamenti elettronici alla Pubblica Amministrazione.   |
| <b>Reati tributari</b>                                  | Sono previste modifiche ai reati di dichiarazione infedele, dichiarazione omessa, omesso versamento di ritenute e IVA e Responsabilità 231.  |

Siamo come sempre a disposizione per maggiori informazioni o chiarimenti.